



STUDIO TREMENTOZZI

PATENT BOX

maggio 2016

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
Tel. +39 (06) 54.23.96
Fax. +39 (06) 54.23.96.31
Cell. +39 (377) 7075.698
www.studiotrementozzi.com
trementozzi@uni.net



SOMMARIO

- **Il Patent Box**
- **Soggetti beneficiari e Soggetti esclusi**
- **Ambito oggettivo**
- **Modalità di accesso e durata dell'opzione**
- **Il Ruling**
- **Le scadenze per l'accesso all'agevolazione**
- **Proroga dell'Agenzia delle Entrate del 23/03/2016**
- **Riferimenti normativi**



IL PATENT BOX

Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata riservato ai redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, e altri beni immateriali.

Tale regime è stato introdotto con la finanziaria 2015 facendo riferimento ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina relativa alla tassazione dei proventi derivanti dall'utilizzo delle *Intellectual Property*.

Il sistema Patent Box è costituito da un insieme di agevolazioni, già adottate in molti paesi europei, che consente di favorire brevetti e tutelare la proprietà intellettuale, e al contempo beneficiare di sgravi fiscali associati allo sfruttamento commerciale dei medesimi.

Le finalità di questa agevolazione sono da inquadrarsi nell'ambito degli strumenti di sostegno a favore delle aziende che promuovono e introducono sul mercato brevetti, innovazione e proprietà intellettuali favorendo e contribuendo allo sviluppo economico del sistema paese.



SOGGETTI BENEFICIARI E SOGGETTI ESCLUSI

Il regime fiscale agevolato del Patent Box ammette tra i beneficiari tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, pertanto il regime in questione è applicabile sia alle **persone fisiche** che alle **persone giuridiche**, a condizione che esercitino **attività di ricerca e sviluppo**.

Ciò in quanto, in osservanza del principio OCSE c.d. *nexus approach*, occorre che esista un "nesso" tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali e il reddito agevolabile ad essi riferibile. Solo in questo caso è possibile collegare il godimento dell'agevolazione all'effettivo svolgimento di un'attività economica che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione e accrescimento del bene immateriale.

L'opzione può essere esercitata non solo dai titolari dei beni immateriali, ma anche dai soggetti che hanno diritto allo sfruttamento economico degli stessi. Ed è fruibile anche dalle stabili organizzazioni.

Sono invece espressamente escluse dall'accesso al regime le società assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria.

AMBITO OGGETTIVO

La definizione dell'ambito oggettivo del Patent Box è disciplinata dall'art. 6 del D.M. 30.07.2015 nel quale viene fornita l'indicazione precisa dei beni immateriali agevolabili. In particolare, l'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione;
- marchi di impresa, inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, giuridicamente tutelabili.

Rientrano nell'ambito applicativo dell'opzione:

- L'uso diretto dei beni immateriali di cui sopra (*utilizzo diretto*).
- La concessione in uso a terzi del diritto di utilizzo dei suddetti beni immateriali (*utilizzo indiretto*).

MODALITÀ DI ACCESSO E DURATA DELL'OPZIONE



I soggetti che intendano beneficiare dell'opzione Patent Box devono comunicarlo all'Agenzia delle Entrate mediante apposito modello da inviare telematicamente. A partire dal 2017, l'esercizio per l'opzione potrà essere comunicato direttamente tramite il modello Unico.

L'opzione dura 5 anni ed è **irrevocabile e rinnovabile**.

- Per il **2015** – tassazione ridotta del 30%
- Per il **2016** – tassazione ridotta del 40%
- **2017-2019** – tassazione ridotta del 50%

Le stesse percentuali di detassazione si applicano anche ai fini della base imponibile Irap.

Sono escluse dalla formazione del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali oggetto dell'opzione, a condizione che il 90% dei corrispettivi sia reinvestito prima del secondo anno d'imposta successivo alla cessione.

RULING


Utilizzo indiretto degli *intangibles*

- Nel caso in cui l'agevolazione derivi dalla concessione in uso a terzi degli *intangibles*, il credito d'imposta è immediatamente fruibile
- In tale ipotesi, la procedura di *ruling* è facoltativa anche se è raccomandabile nel caso l'utilizzatore sia una società del gruppo

Utilizzo diretto degli *intangibles*

- Nel caso in cui gli *intangibles* siano utilizzati direttamente dall'impresa, è necessario attivare una procedura di accordo preventivo con l'Amministrazione Finanziaria (*ruling*) per definire in contraddittorio i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile
- Per l'attivazione della suddetta procedura è necessario presentare un'istanza all'Ufficio Accordi Preventivi e Controversie Internazionali dell'Agenzia delle Entrate allegando uno specifico *dossier* contenente la documentazione prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1-dic-2015 n. 154278.
- Nel caso l'istanza sia presentata da microimprese o PMI (organico inferiore a 250 persone e fatturato non superiore a €50,0 mln oppure totale di bilancio non superiore a €43,0 mln) il *dossier* da presentare sarà semplificato

LE SCADENZE PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE





PROROGA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 23/03/2016

Con un provvedimento emesso il 23 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha concesso una proroga temporanea di un mese per inviare la documentazione necessaria per aderire al Patent Box.

In base alle previsioni originarie, la documentazione di supporto all'istanza avrebbe dovuto essere trasmessa entro aprile, ma date le numerose difficoltà riscontrate, il tempo a disposizione delle imprese per l'integrazione è stato esteso da 120 a 150 giorni, ovvero con scadenza a fine maggio 2016.

A beneficiare della decisione saranno in particolare le aziende che hanno inviato la richiesta entro dicembre 2015 (o che la invieranno entro il 31 marzo 2016) e che adesso sono impegnate nel raccogliere il necessario per la documentazione.

La proroga concessa dall'Agenzia delle Entrate sarà valida solo per le istanze trasmesse fino al 31 marzo 2016.

A decorrere dal 1°aprile 2016 varrà invece il termine dei 120 giorni stabilito dal provvedimento del 1°dicembre 2015.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - art 8, Ruling internazionale
- Legge di stabilità 2015 - Art. 1 commi dal 37 al 45, legge 23 dicembre 2014 n. 190
- D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 - decreto Investment Compact
- D.M. 30 luglio 2015 - decreto Patent Box
- Provvedimento AE del 1 dicembre 2015
- Circolare AE 36/E del 1 dicembre 2015 - Chiarimenti procedura di accordo preventivo
- Legge di stabilità 2016 - Art. 1 comma 148, legge 28 dicembre 2015 n. 208
- Provvedimento AE del 23 marzo 2016
- Circolare AE 11/E del 7 aprile 2016 - Chiarimenti in tema di Patent Box